



Comune di Puegnago del Garda

Piazza Beato Don Giuseppe Baldo, 1
Provincia di Brescia – c.a.p. 25080
Tel. 0365 555311 (centralino) – 0365 555315 (Fax)
C.F. 00842980179 – P. I.V.A. 00581420981

CAPITOLATO D'APPALTO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
DEI CIMITERI COMUNALI
FRAZIONE RAFFA E CAPOLUOGO DI PUEGNAGO D/G
PER IL PERIODO DI ANNI 5**

INDICE

- Articolo 1 Oggetto della concessione
- Articolo 2 Oneri ed obblighi per la gestione degli impianti e del servizio
- Articolo 3 Stato di fatto degli impianti
- Articolo 4 Funzionamento degli impianti di illuminazione votiva
- Articolo 5 Obblighi del concessionario
- Articolo 6 Tariffe
- Articolo 7 Condizioni generali di abbonamento
- Articolo 8 Rapporti della ditta concessionaria con l'utenza
- Articolo 9 Modalità di pagamento dei diritti di allacciamento e delle tariffe di abbonamento
- Articolo 10 Canone di concessione e modalità di pagamento
- Articolo 11 Referente e reperibilità
- Articolo 12 Durata della concessione
- Articolo 13 Valore della concessione – Rinnovo - opzioni/proroga
- Articolo 14 Sopraluogo
- Articolo 15 Criteri di affidamento
- Articolo 16 Contratto
- Articolo 17 Garanzia provvisoria
- Articolo 18 Cessione del contratto e subappalto
- Articolo 19 Obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e infortunistici
- Articolo 20 Assicurazioni infortuni e danni – responsabilità civile
- Articolo 21 Ripristini, rimborsi e riparazione danni ai manufatti cimiteriali
- Articolo 22 Avvio del servizio
- Articolo 23 Penalità
- Articolo 24 Interruzione del servizio
- Articolo 25 Mezzi e personale per effettuare il servizio
- Articolo 26 Controllo e vigilanza
- Articolo 27 Risoluzione del contratto – recesso
- Articolo 28 Obblighi e responsabilità del concessionario in materia di sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro – DUVRI
- Articolo 29 Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
- Articolo 30 Controversie
- Articolo 31 Norme transitori e disposizioni finali
- Articolo 32 Trattamento dei dati personali

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

1. Il Comune di Puegnago del Garda cede in concessione il servizio cimiteriale di illuminazione votiva a ditta concessionaria a fronte del riconoscimento al Comune stesso di un corrispettivo fisso annuale denominato canone di concessione. **Il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade elettriche votive, delle cellette, dei loculi, dei campi di inumazione e delle tombe di famiglia esistenti, stimate in attuali n. 908 (Puegnago n. 512 – Raffa n. 396) utenze e degli impianti ad esse afferenti nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati nel cimitero comunale.**

2. Il servizio oggetto di concessione prevede altresì la gestione sia amministrativa che contabile dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base delle relative tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Alla ditta Concessionaria si chiede con l'aiuto dell'ufficio comunale preposto, di attivarsi nel recuperare eventuale utenze che potrebbero, negli anni, essere sfuggite e quindi non censite (stima provvisoria 50 utenze da rivedere), recandosi in loco e verificando sul posto, al fine di sanare eventuali posizioni scoperte.

Art. 2 - ONERI ED OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DEL SERVIZIO.

1. Il servizio oggetto di concessione è riferito alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione cimiteriale votiva, presenti e futuri, delle sepolture private al coperto ed allo scoperto, delle tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, nel cimitero comunale, compatibilmente con le norme in materia di Regolamento Cimiteriale ed alle leggi vigenti in materia. La concessione comprende anche l'installazione di nuove lampade votive a richiesta dei privati interessati nei cimiteri comunali di Raffa e Puegnago del Garda.

2. La titolarità e il costo delle forniture dell'energia elettrica rimane a carico della ditta concessionaria, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario. Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica all'Ente erogatore e a sottoscrivere il relativo contratto. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.

3. Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario entrante e il concessionario uscente, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora sollevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o indennizzo.

4. Sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da installare, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione dei lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio.

5. Il Comune non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di addivenire o meno, sotto la loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il concessionario del servizio di illuminazione votiva.

L'ufficio comunale preposto farà solo da tramite, tra il privato e la ditta concessionaria e ogni volta che i parenti del defunto opteranno per l'illuminazione votiva tale scelta verrà comunicata al concessionario.

6. È fatto salvo il diritto di esclusiva per il concessionario per quanto attiene alla titolarità del servizio ceduto in concessione. È ammessa l'installazione su iniziativa di privati singoli di dispositivi di illuminazione votiva di tecnologia o caratteristiche visibilmente difformi dalla generalità delle altre lampade installate (es. apparecchiature fotovoltaiche), previo assenso in forma scritta del Comune e della Ditta concessionaria.

7. Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione.

Art. 3 - STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI.

1. Il Concessionario accetta gli impianti di illuminazione votiva a servizio del cimitero comunale nello stato di fatto in cui si trovano senza poter avanzare nessuna richiesta di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio.

2. Si riportano di seguito gli estremi di omologazione degli impianti di messa a terra, rese dal concessionario, per:

- Cimitero di Raffa e Cimitero di Puegnago: Dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte prot. 7914 del 20.11.2018.

Art. 4 - FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

1. Il concessionario dovrà curare, attraverso un controllo periodico degli impianti, la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti e delle lampade votive oggetto di concessione. Dovrà provvedere alla sostituzione delle lampade bruciate e alla realizzazione dell'impianto di nuovo allacciamento costituito dalla derivazione dalla linea principale, dal portalampade e dalla lampadina, qualsiasi accessorio artistico o decorativo resta a carico del richiedente; le lampade votive sono lampade a LED di luminosità pari almeno a 1,07 lux ad 1 m calcolati su di un piano perpendicolare al punto medio dell'ottica rispetto all'asse della lampada e con grado di protezione IP 55.

2. In caso di guasti, anche dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, questi è obbligato a provvedere, a proprie spese, alle riparazioni ed al ripristino del funzionamento degli impianti votivi, non oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi del guasto.

3. Le lampadine non funzionanti devono essere immediatamente sostituite a cura e spese del concessionario e, comunque, non oltre 6 (sei) giorni lavorativi dalla segnalazione dello spegnimento.

4. Gli allacciamenti di nuove utenze debbono essere effettuati entro e non oltre 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di avvenuto versamento della relativa tariffa.

5. Il concessionario dovrà predisporre appositi moduli per la richiesta di intervento per sostituzione della lampadina o riparazione del guasto da parte degli interessati. Della richiesta sarà rilasciata immediata ricevuta ai medesimi al momento della presentazione.

6. L'ingiustificato ritardo costituisce uno dei casi di penalità per irregolarità del servizio di cui all'articolo 23. Inoltre in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia alla ditta concessionaria, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. L'affidamento della concessione è subordinato ai seguenti obblighi a carico della ditta concessionaria:

- l'esecuzione di tutti i lavori inerenti alla gestione degli impianti elettrici esistenti e di quelli che dovessero essere eventualmente eseguiti durante il periodo della concessione;
- eseguire le opere manutentive di carattere straordinario che si rendono necessarie sia agli impianti esistenti che a quelli di nuova costruzione, affinché gli stessi risultino in qualsiasi momento, dall'inizio alla fine della concessione, in perfetto stato di efficienza e conformi alle norme CEI vigenti;
- al rispetto e all'adozione, in caso di ampliamenti degli impianti, del sistema già praticato di attribuzione delle utenze a gruppi di lampade alimentate a tensione non superiore a 24 Volt e ciò a mezzo degli appositi trasformatori in derivazione delle linee principali in partenza dal quadro di comando a 220 Volt.
- I conduttori (in rame) a valle di detti trasformatori, saranno in cavo sotto plastica e di sezione non inferiore a 2X2,5 mmq, mentre le derivazioni di ogni lampada, pure in cavo sotto plastica, saranno di 2X0,5 mmq, salvo spessori già esistenti se prescritti da normativa specifica. Tutte le opere eseguite dal concessionario in dipendenza dell'assunta concessione, resteranno di diritto acquisite al Comune.

- al funzionamento degli impianti, senza interruzione, giorno e notte, salvo le sospensioni dovute a lavori di manutenzione straordinaria o ad eventi e cause non dipendenti dal concessionario, le sospensioni di durata superiore alle sei ore dovranno essere comunicate, anche telefonicamente, all'ufficio tecnico del Comune di Puegnago del Garda (0365 555313);
- alla sostituzione diligente e tempestiva delle lampade bruciate o, per qualsiasi causa, mancanti;
- alla compilazione di un registro informatizzato degli abbonati che serva rispettivamente per il Comune e per la ditta concessionaria; la contabilità e la riscossione delle tariffe che dovranno essere applicate rigorosamente e senza alcuna variazione. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere accuratamente aggiornato l'elenco degli abbonati e di sollecitare il pagamento agli abbonati morosi;
- all'assolvimento del regolare e tempestivo pagamento all'Ente competente del corrispettivo per i consumi di energia elettrica controllati da apposito sistema di misura e soggetti alle tariffe direttamente convenute con l'Ente stesso, assumendosi anche eventuali maggiorazioni di dette tariffe. La ditta concessionaria provvederà, a proprie spese, ad intestarsi i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica. Le fatturazioni inerenti a detti pagamenti potranno essere visionate in qualsiasi momento dagli incaricati comunali;
- all'assunzione del personale occorrente per il buon andamento del servizio. Le persone scelte dovranno possedere ottime doti morali e tecniche, usare modi cortesi e rispettosi ed avere un comportamento adatto alle particolari esigenze dell'ambiente in cui il servizio viene svolto;
- **dovrà presentare al Comune ogni 6 mesi, elenco di eventuali disattivazioni dal servizio, ed entro il 29 dicembre di ogni anno, nonché al termine dell'appalto, il registro informatizzato degli abbonati in atto con relativo indirizzo e numero di loculo, fossa o tomba di famiglia allacciata al servizio e l'ammontare dei canoni di abbonamento riscossi e qualsiasi altra informazione anche su supporto informatico, necessaria al subentro di nuovo operatore economico;**
- all'esecuzione di nuovi impianti che si rendessero necessari in dipendenza di nuove costruzioni o di sistemazione di nuovi campi di sepoltura e comunque ovunque lo esiga il Comune a suo insindacabile giudizio. La direzione dei servizi tecnici comunali darà alla ditta concessionaria le opportune disposizioni per l'allestimento e la presentazione dei progetti esecutivi degli eventuali impianti nelle nuove costruzioni e nei campi comuni;
- alla tenuta dei registri e schedari per il rilevamento di ogni dato inerente gli utenti ed alle sepolture onde poter consentire al Comune il controllo della consistenza dell'utenza ogni qualvolta ne faccia richiesta;
- alla presentazione, alla fine di ogni anno, di un elenco documentato dei lavori eseguiti con indicazione dettagliata delle spese sostenute per il riordino e potenziamento degli impianti esistenti e per la costruzione di nuovi impianti;
- al risarcimento dei danni a persone ed alle cose, del Comune e di terzi, che dovessero essere provocati in dipendenza del servizio gestito;
- alla conduzione di tutti i lavori di modifica degli impianti, di esercizio e di manutenzione, in modo che non vengano intralciati o ritardati altri lavori nel cimitero comunale;
- all'osservanza, per tutta la durata della concessione, dei vigenti regolamenti cimiteriali, di igiene, di polizia mortuaria, nonché di tutte le norme che disciplinano la materia;
- alla presentazione, prima dell'inizio del servizio, del POS relativo ai lavori, come previsto dalla normativa vigente, e del nominativo del Direttore di cantiere.

2. Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 completa di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente incluso il progetto firmato da un tecnico abilitato.

3. Sono altresì a carico del concessionario:

- Gli oneri derivanti dall'acquisto, noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature che la ditta appaltatrice riterrà opportuno impiegare per l'espletamento del servizio;

- Gli oneri per l'istruzione dei propri addetti alle norme di sicurezza ed igiene vigenti, anche in merito all'utilizzo di mezzi di protezione individuale necessari all'espletamento dell'attività, ad inserire tale attività in quelle descritte nel proprio piano di sicurezza aziendale ai sensi del D.lgs. 81/08 provvedendo altresì a dare comunicazione alla stazione appaltante dei nominativi di: datore di lavoro, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori;
- La stipula di specifica polizza a copertura di eventuali danni di esecuzione, compresi quelli ambientali almeno pari ad € 500.000,00 nonché polizza di R.C.T. e R.C.T.O. per l'espletamento del servizio con un massimale non inferiore ad € 2.500.000 per sinistro;
- Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il trattamento dei dati personali per conto del Comune di Puegnago del Garda. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 e s.m.i., l'aggiudicatario verrà designato quale Responsabile "esterno" del trattamento dei dati, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Puegnago del Garda.
- A seguito della designazione a Responsabile del trattamento dei dati, l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l'aggiudicatario, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e che materialmente tratteranno dati personali, comunicando i relativi nominativi al Comune di Puegnago del Garda. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati. Ogni altro onere comunque previsto dai successivi articoli del presente capitolato.

Art. 6 - TARIFFE.

1. Le tariffe in vigore alla data odierna, come stabilite con deliberazione G.C. n. 83 del 16.11.2023, sono le seguenti:

- Canone annuo di abbonamento a carico degli utenti: € 14,18 + I.V.A., con adeguamenti annuali su base ISTAT;
- Contributo di allacciamento: € 3,70 + I.V.A.;

2. Le tariffe si intendono comprensive di ogni spesa o imposta o costo di spedizione a mezzo posta, fatta eccezione per l'IVA e le spese per il pagamento tramite bollettino postale.

3. Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d'impianto.

4. È fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione.

5. A partire dal **01.01.2025** il canone annuo di abbonamento potrà essere aggiornato in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente.

L'aggiornamento annuale del canone annuo di abbonamento dovrà essere comunicato con atto scritto al Comune entro 3 mesi dall'applicazione.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO.

1. Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza ha la durata minima di un anno. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:

- la pulizia e la manutenzione della lampada;
- le riparazioni della lampada;

- il ricambio delle lampadine;
 - il consumo di energia elettrica;
 - la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione;
 - l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.
2. La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dalla ditta concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.
3. Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo. L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
4. La domanda di nuovo abbonamento dovrà essere scritta su apposito modulo fornito dalla ditta concessionaria del servizio che si riserva di accettarla dopo aver verificato la possibilità tecnica di esecuzione. Il modulo potrà essere variato secondo le esigenze e su richiesta della stazione appaltante. La richiesta di abbonamento dovrà essere presentata direttamente al Concessionario.
5. L'utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al concessionario, relativamente all'allacciamento alla rete principale e per l'adduzione della corrente al sepolcro, le tariffe nella misura indicata al punto 1 dell'articolo 6 (diritto di allacciamento e canone di abbonamento).
6. L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà il gestore a compiere sulle tombe ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.
7. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata alla ditta concessionaria almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.
8. L'importo per il canone di abbonamento per ogni lampada ad accensione continua dovrà essere versato anticipatamente tramite bollettino di pagamento inviato dalla ditta concessionaria. Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo di energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampadine bruciate e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall'utente.
9. Nell'eventualità che l'utente risulti insolubile o irreperibile o altro, la ditta concessionaria potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni.
10. Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione (pari al diritto di attivazione primo impianto).
11. L'ingombro delle lanterne nei loculi e colombari non dovrà comunque superare i cm 10x25 di altezza e non potranno sporgere al di sotto o al fianco delle lastre di chiusura. Non è pertanto consentita l'installazione di lampade negli spazi intercorrenti tra i loculi.

Art. 8 - RAPPORTI DELLA DITTA CONCESSIONARIA CON L'UTENZA.

1. I rapporti con l'utenza dovranno assicurare la massima trasparenza, efficienza, funzionalità e tempestività, al fine di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste degli Comune di Puegnago del Garda, In particolare i rapporti fra il concessionario e gli utenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- il concessionario dovrà, al momento della presa in carico del servizio ed ogniqualevolta si rendesse necessario ed opportuno, redigere ed affiggere presso i cimiteri comunali, opportuni avvisi contenenti tutte le informazioni utili all'utenza ed in particolare:
 1. le nuove modalità gestionali
 2. le tariffe
 3. le modalità di pagamento ed i relativi tempi
 4. le conseguenze del mancato pagamento
 5. le modalità di intervento ed i relativi tempi
 6. i propri recapiti, completi di numero telefonico e fax
 7. il nome del referente autorizzato a fornire informazioni

- il nome del referente presso il quale inoltrare richieste di intervento;
- il concessionario potrà richiedere all'utente il pagamento anticipato sia della quota una tantum per allacciamento sia quella per abbonamento annuale, nella misura prescritta;
- agli utenti è vietato modificare o manomettere gli impianti. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni causati al concessionario, cui competono gli oneri del ripristino, salvo qualunque altra azione civile o penale a loro carico, riservandosi la ditta appaltatrice il diritto di sospendere il servizio.
- il pagamento della rata di abbonamento da parte dell'utente e a favore del concessionario dovrà essere effettuato entro un mese dalla data di recepimento dell'avviso di pagamento. In difetto il concessionario provvederà ad inoltrare all'utente moroso un sollecito di pagamento, concedendo allo stesso un ulteriore termine di un mese. Trascorso il periodo suddetto senza che l'utente abbia ottemperato al pagamento, il concessionario potrà, a sua discrezione, e senza preavviso alcuno, sospendere l'erogazione del servizio mediante l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica. La riattivazione del servizio sarà accordata dopo l'avvenuto versamento delle quote dovute e non pagate, comprensive degli interessi legali del diritto fisso per l'allacciamento, delle eventuali spese amministrative, quest'ultime per un ammontare massimo non superiore alla misura del canone annuo.
- è fatto divieto al concessionario di introitare somme per abbonamento annuale qualora il rapporto con l'utente sia decaduto, risolto, revocato o scaduto.
- Il concessionario avrà la facoltà, previo tempestivo avviso da esporre agli ingressi del cimitero, di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica per eventuali riparazioni all'impianto. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da causa di forza maggiore non daranno luogo a risarcimento, rimborsi, responsabilità ed a pretese di sorta.

Art. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ALLACCIAMENTO E DELLE TARIFFE DI ABBONAMENTO.

1. I pagamenti delle tariffe di abbonamento e di allacciamento al servizio dovranno essere effettuati dall'utente mediante versamento in un apposito conto corrente postale identificativo degli introiti relativi al Comune di Puegnago del Garda, intestato espressamente al concessionario.

2. Il concessionario dovrà predisporre per gli utenti appositi bollettini di conto corrente postale che dovranno riportare la causale del pagamento e l'articolazione della somma pagata in diritti di allacciamento, canone di abbonamento ed I.V.A..

La prima emissione dovrà avvenire tra Gennaio/Febbraio 2025 e dovrà riguardare i primi 6 mesi dell'anno 2024 e tutto il 2025, si proseguirà poi per gli anni successivi su base annua (anno solare), fino al 2028 dove si procederà a richiedere, salvo proroga ottemperata nel presente capitolato, solo l'importo semestrale.

Art. 10 - CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. Il canone di concessione annuale è costituito da un importo fisso annuale che la ditta concessionaria dovrà riconoscere al Comune di Puegnago del Garda annualmente.

L'importo della concessione è calcolato sull'anno e moltiplicato per i cinque anni della durata del contratto come segue: n. 908 allacci attuali x € 14,18 = € 12.875,44 x 5 anni = € **64.377,20** + n. 100 circa nuovi allacci previsti nel quinquennio x € 14,18 = € **1.418,00** + contributo di primo allacciamento n. 100 nuove utenze previste nel quinquennio x € 3,70 = € **370,00** = **Tot. € 66.165,20 + I.V.A.**; lo stesso potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti o disdette dal contratto da parte degli utenti, senza che il concessionario possa avanzare pretese in merito.

2. Il canone di concessione a base d'asta è calcolato in € 22.496,17 (34% dell'importo totale della concessione). Il canone offerto dovrà essere espresso per prezzo, in rialzo rispetto alla base d'asta e ai fini del versamento al Comune di Puegnago del Garda diviso sui 5 anni di durata della concessione.

4. L'importo del canone di concessione da riconoscersi al Comune di Puegnago del Garda non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito al comma 2.

5. Il versamento del canone di concessione dovrà essere preceduto dalla trasmissione di una dettagliata attestazione indicante l'importo complessivamente fatturato dal concessionario nell'anno in corso per l'erogazione del servizio.

Detta attestazione dovrà altresì indicare il numero degli abbonati nell'anno, il numero dei nuovi allacciamenti e delle cessazioni, l'indicazione delle sepolture servite dal servizio e dovrà pervenire all'Ufficio competente entro e non oltre il 29 dicembre di ciascun anno, per l'intero periodo di durata della concessione.

2. I canoni annui di abbonamento e di allacciamento dovranno essere incassati dal concessionario nell'arco del periodo considerato (anni 5), lo stesso dovrà poi versare annualmente al Comune di Puegnago del Garda su conto corrente bancario dell'Ente, il canone fisso indicato in sede di offerta entro il 31.12 di ogni anno di riferimento, previo emissione di fattura da parte del Comune di Puegnago del Garda.

3. A partire dal **01.01.2026** il canone di concessione potrà essere aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente, nella misura stabilita dal codice degli appalti.

4. Il mancato versamento del canone di concessione entro 30 gg data emissione fattura da parte del Comune, comporta la decadenza dalla concessione con risoluzione del relativo contratto.

Art. 11 - REFERENTE E REPERIBILITÀ.

1. Il concessionario dovrà altresì nominare un referente adeguatamente formato, per la gestione operativa e tecnica delle prestazioni, precisandone nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'azienda.

2. Il concessionario, tramite tale referente, dovrà comunque essere reperibile tutti i giorni negli orari di apertura del cimitero. A tal fine il concessionario dovrà comunicare un recapito telefonico e la e-mail a cui gli utenti e l'Amministrazione Comunale potranno rivolgersi in modo da garantire la tempestività degli interventi.

Art. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

1. La durata della concessione è stabilita in anni 5 dall'atto di affidamento, salvo **eventuale** rinnovo sempre di anni 5 e proroga tecnica di mesi 6, con presa in carico del servizio dal 01.07.2024.

Art. 13 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE.

1. L'importo stimato delle concessione a favore del Concessionario, per anni 5, di Euro 66.165,20 (importo della concessione).

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore totale della concessione, comprensiva di eventuale rinnovo e opzioni/proroga è pari ad € 139.900,00, oltre IVA.

2. Il corrispettivo della Concessione è costituito esclusivamente dal Corrispettivo per Servizi a Tariffa. Tutti gli oneri correlati alla gestione del servizio e gli oneri per gli investimenti, per l'intera durata della concessione, sono a carico del soggetto aggiudicatario, non è previsto alcun contributo pubblico.

Art. 14 – SOPRALLUOGO

Non è previsto obbligo di sopralluogo. Si invitano comunque gli offerenti a prendere visione dei cimiteri che risultano aperti al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Art. 15 - CRITERI DI AFFIDAMENTO.

1. La stazione appaltante svolgerà una procedura aperta sotto soglia, con inversione procedimentale, tramite la piattaforma elettronica dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti denominata SINTEL.

2. L'aggiudicazione dell'appalto in concessione avverrà sulla base dell'offerta più vantaggiosa per questo Ente, ovvero all'operatore che offrirà il canone maggiore a favore del Comune di Puegnago del Garda in rialzo rispetto alla base d'asta, in caso di parità di offerta si procederà come indicato dalla legge.

Art. 16 - CONTRATTO.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto verrà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con spese a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 17 – GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore che intende partecipare alla gara dovrà fornire documentazione comprovante la prestazione della **GARANZIA PROVVISORIA**, prodotta in conformità a quanto stabilito dall'art. 93 del codice e prestata a favore del Comune di Puegnago del Garda, nella misura del 2% dell'importo presunto della concessione, e precisamente pari ad € 1.323,30.

Art. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

1. L'aggiudicatario non potrà, a pena di revoca della concessione, cedere ad altri il contratto di concessione di cui all'oggetto.
2. Nel caso in cui il concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica, le parti potranno concordare il trasferimento della concessione, fatta salva l'inderogabile possibilità per il Comune di dichiarare la decadenza della concessione medesima nel caso in cui la trasformazione/modifica societaria del concessionario risulti pregiudizievole alla prosecuzione del servizio.
3. E' vietato subappaltare i servizi oggetto del presente capitolato, se non dichiarati in sede di offerta, in tal caso si provvederà alla risoluzione del rapporto e l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 19 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED INFORTUNISTICI.

1. Il concessionario è obbligato:
 - ad osservare integralmente nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l'intera durata dell'appalto;
 - ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Responsabile del Procedimento richiederà d'ufficio il DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
 - a trasmettere, qualora richiesto dal Responsabile del Procedimento, copia dei versamenti contributivi eseguiti,
 - a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio;
 - a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.,
 - ad osservare e far osservare ai propri dipendenti le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori;
 - ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, in particolare relativamente all'uso di prodotti chimici e/o biologici. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore.

- Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di richiedere alla Ditta affidataria l'applicazione di misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'igiene ambientale;
- a dotare il personale dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo, in relazione alle lavorazioni ed ai materiali utilizzati;
- a segnalare al Responsabile del Procedimento e/o al Direttore dell'esecuzione del contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di: infortuni occorsi ai propri dipendenti, incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto,
- a depositare prima dell'inizio del Servizio il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni;
- a prendere atto che la redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore;
- a partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Il concessionario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il personale dipendente.

3. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'impresa, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

Art. 20 - ASSICURAZIONI INFORTUNI E DANNI – RESPONSABILITÀ CIVILE.

1. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

2. Prima della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio o della sottoscrizione del contratto, la ditta affidataria dovrà presentare copia della idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per tutti i danni derivanti da comportamenti del proprio personale o dal malfunzionamento degli impianti in gestione per l'intera vigenza contrattuale avente durata pari a quella del contratto, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune di Puegnago del Garda. Dovranno essere consegnate al Responsabile del Procedimento anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità dell'appalto.

3. La succitata polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione delle prestazioni affidate, e per ogni danno alle opere preesistenti. La somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione, compresi quelli ambientali, dovrà essere almeno pari a € 500.000,00 ed il massimale per l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCTO) dovrà essere pari almeno a € 2.500.000,00 per sinistro.

4. L'inadeguatezza delle polizze non consente di procedere alla sottoscrizione del Contratto.

5. Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

6. Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne il Comune da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

Art. 21 - RIPRISTINI, RIMBORSI E RIPARAZIONE DANNI AI MANUFATTI CIMITERIALI.

1. Ogni guasto recato in occasione dell'esecuzione di installazione degli impianti, o di riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario nei tempi più rapidi e, comunque, non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione Comunale.

2. In caso di mancato adempimento di quanto sopra da parte del concessionario, si provvederà d'ufficio ai ripristini e alle riparazioni necessarie, con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva versata al Comune.

Art. 22 - AVVIO DEL SERVIZIO.

1. Il Concessionario è tenuto ad avviare il servizio ed effettuare le operazioni previste nel presente capitolato, a partire dal 01.07.2024 senza alcun ritardo e garantendone la continuità con la gestione del precedente concessionario. Il servizio sarà preso in carico dal concessionario in data 01.07.2024, eventualmente anche in via anticipata rispetto alla data di stipula del contratto, purché siano state regolarmente ultimate le operazioni di gara e conclusa l'aggiudicazione definitiva. Valgono le norme transitorie specificate all'articolo 30 del presente capitolato.

2. Dato il carattere di improrogabilità e di pubblico interesse del servizio il Concessionario sarà tenuto al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione; eventuali ritardi saranno sanzionati con le modalità stabilite dal successivo art. 22.

Art. 23 – PENALITÀ.

1. Per le violazioni di seguito indicate verranno applicate le seguenti penali:

a) per ritardo nell'allacciamento di nuove utenze superiori a 12 giorni, Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ulteriore ritardo.

b) per ritardo nella sostituzione di lampadine guaste superiore a 6 giorni, Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.

2. L'applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione al concessionario della contestazione di violazione accertata, da effettuarsi per iscritto e senza alcuna formalità legale.

Trascorso il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento motivato del Responsabile dell'area tecnica verrà applicata la penale, con ingiunzione del termine di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale si provvederà per la rivalsa sulla somma depositata a garanzia, e dopo tre contestazioni con applicazione di penale, all'anno, l'Ente potrà valutare di recedere dal contratto.

Art. 24 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

1. Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio competente.

2. In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore, ed inteso come mancato funzionamento degli impianti di tutto o gran parte del cimitero, superiore a 2 giorni consecutivi verrà applicata la penale € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.

3. In caso di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente, con il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione versata al Comune.

Art. 25 - MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO.

1. Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti dalla ditta concessionaria.

2. Le attrezzature ed i mezzi d'opera che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

3. Il concessionario dovrà prestare altresì l'assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai sopralluoghi delle autorità competenti.

4. Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze dipendenti sufficienti per garantire ed assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato. Il personale dovrà indossare indumento di lavoro con contrassegno della ditta e cartellino di riconoscimento ben esposto. Il personale dovrà tenere un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo, nello spirito delle norme del regolamento comunale dei servizi cimiteriali.

5. Durante lo svolgimento del servizio il personale impiegato dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Responsabile del Settore tecnico comunale.

6. L'Amministrazione richiederà l'allontanamento dei dipendenti che avessero una condotta non riguardevole nei confronti del pubblico o che dimostrino una persistente incapacità nel compimento del servizio.

7. Il concessionario dovrà garantire la sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie od altri impedimenti. Il concessionario dovrà in ogni caso garantire gli operatori necessari all'esecuzione del servizio.

8. Tutte le dotazioni di cellulari o di altre apparecchiature per la comunicazione e la ricezione del proprio personale sono intese comprensive dei relativi costi di canoni e consumi, a carico del Concessionario. Il Referente tecnico operativo dovrà:

- essere adeguatamente formato nelle materie oggetto dell'affidamento;
- seguire, controllare e coordinare globalmente i servizi affidati per conto della Ditta affidataria;
- essere disponibile ad effettuare sopralluoghi congiunti con l'A.C. al fine di trovare soluzione ad eventuali problematiche che dovessero manifestarsi presso i cimiteri;

Art. 26 - CONTROLLO E VIGILANZA.

1. L'Amministrazione Comunale è autorizzata ad esercitare ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica e ispezione all'interno dei cimiteri comunali, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli impianti.

2. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato, e a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.

3. Il concessionario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta, al Comune ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO.

1. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il concessionario perda, durante l'esecuzione del servizio, uno o più requisiti per la partecipazione e svolgimento del servizio oggetto di concessione.

2. L'Amministrazione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, tramite semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, qualora la ditta concessionaria si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

1. mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;
2. abbandono del servizio senza giustificato motivo;
3. impiego reiterato di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
4. mancato rispetto, delle condizioni indicate in offerta, accertate dal personale comunale;
5. addebito di più di tre contestazioni all'anno comportanti penalità;
6. danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o ai privati;
7. esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 del presente Capitolato Speciale in difformità a quanto previsto dagli elaborati progettuali, o omettendo la consegna del previsto certificato di conformità, o in tempi che superino di 120 giorni l'eventuale sollecito scritto inoltrato dal Comune.

3. Dal ricevimento della contestazione (che viene inviata senza alcuna formalità legale anche mediante mail) il concessionario può nei 15 giorni successivi chiedere di essere sentito in contraddittorio o presentare memorie scritte.

4. In caso di decadenza, risoluzione anticipata, revoca, il concessionario è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri non ancora assolti, compresi il pagamento di canoni, rimborsi e spese di gestione del servizio; nessun rimborso è dovuto al concessionario da parte del Comune, anche per quanto concerne spese sostenute per eventuali nuovi impianti installati ed eventualmente non ammortizzate per mancati allacciamenti, a titolo di penale.

5. Il concessionario dichiarato decaduto ha diritto a percepire i canoni di abbonamento degli utenti in misura proporzionale dei dodicesimi annui per i quali ha assicurato il servizio, ed inoltre i contributi fissi una tantum già riscossi.

ART. 28 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA E DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO – DUVRI.

Premesso che la sicurezza sul lavoro è un valore irrinunciabile e prioritario; l'affidatario dovrà impegnarsi a realizzare gli interventi affidati in adeguate condizioni di sicurezza.

Il concessionario deve rispettare le disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in modo particolare deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- aver approntato il Piano operativo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla Valutazione dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche;
- avere nominato il Medico Competente;
- aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- aver provveduto a nominare il Responsabile Servizio di Prevenzione e protezione;
- aver provveduto a nominare il Rappresentante dei Lavoratori,
- aver comunicato i nominativi degli addetti che opereranno nell'ambito del presente affidamento compreso Referente tecnico;
- aver comunicato l'elenco delle attrezzature e macchine introdotte nei cimiteri, eventuali sostanze chimiche e prodotti contenenti agenti chimici introdotte nei cimiteri;
- aver comunicato eventuali fasi di lavoro o mansioni specifiche realizzate dall'appaltatore che possono comportare rischi di incendio, eventuali fasi di lavoro che comportino rischi di caduta dall'alto e relative misure di prevenzione che si intendono attuare, fasi di lavoro che possano comportare rischi aggiuntivi per il personale addetto presente nei locali oggetto dell'affidamento;
- aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da ciascun lavoratore a tutela del rischio biologico, chimico, elettrico e per la movimentazione manuale dei carichi;
- aver eseguito la "Valutazione generale dei rischi" comprensiva degli aspetti legati alle attività svolte: rischio chimico, rischio rumore, rischio biologico, rischio vibrazioni, relativa alle attività lavorative svolte presso il cimitero comunale.

2. Il Piano operativo sostitutivo di sicurezza dovrà essere predisposto obbligatoriamente entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio. Detto piano dovrà essere trasmesso in Comune **e costituirà un allegato contrattuale**, ed essere tenuto sempre a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. Il Piano dovrà essere aggiornato ad ogni variazione della situazione descritta nell'elaborato presentato all'inizio del servizio.

3. Il Referente Tecnico della ditta affidataria, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico – professionali, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione degli interventi e avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono gli stessi, salvo la nomina di un suo eventuale sostituto. Il nominativo del Referente tecnico dovrà essere comunicato prima dell'inizio degli interventi.

In ogni caso, nell'esecuzione degli interventi di qualsiasi genere, l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti più idonei sia per la garanzia della salute degli operatori che delle persone comunque addette agli interventi e di soggetti terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

4. Nel caso in cui il l'A.C. dovesse rilevare difformità rispetto al contenuto del piano di sicurezza od all'applicazione delle procedure sopra indicate, potrà pretendere l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di sicurezza ed eventualmente, in caso di pericolo grave ed imminente, potrà ordinare di sospendere l'esecuzione degli interventi.

In ogni caso Il responsabile del progetto a seguito di reiterati inadempimenti potrà intraprendere la risoluzione del contratto in danno della ditta affidataria. Resta inteso che, nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'affidatario, che dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

5. Si prende atto che la redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero;

6. Al concessionario, nell'esercizio delle proprie attività, rimangono in capo tutte le responsabilità civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali.

7. In ragione di ciò il concessionario solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose derivante dall'uso proprio o improprio o violazione delle norme di sicurezza , prevenzione, igiene ecc.

Art. 29 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Puegnago del Garda comunicherà al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, richiedendone l'immediato adempimento.

Art. 30 - CONTROVERSIE.

1. Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune di Puegnago del Garda e il concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 31 - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.

1. Per il periodo della concessione la ditta appaltatrice gestirà il servizio di illuminazione votiva secondo le regole del presente capitolato

2. Previa aggiudicazione la nuova ditta appaltatrice dovrà attivarsi per volturare le varie utenze di fornitura energia elettrica dei cimiteri a proprio carico.

3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023, in quanto applicabile, nel Codice Civile, nel Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, e nelle altre leggi o principi vigenti in materia, nonché al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

4. L'operatore mediante la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara e di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto e nei rispettivi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679, e del Regolamento sulla protezione dei dati personali adottato in attuazione del regolamento suddetto, con deliberazione C.C. n. 42 del 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, si informano le ditte concorrenti che i dati personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all'espletamento della gara. Allo scopo si specifica:

-Titolare: Comune di PUEGNAGO DEL GARDA **con sede in** Piazza Beato Don G. Baldo n. 1 - 25080 Puegnago del Garda Brescia;

-Centralino: +39 0365.555311,

-E-mail: segreteria@comune.puegnagodelgarda.bs.it,

-PEC: protocollo@pec.comune.puegnagodelgarda.bs.it,

-sito web istituzionale www.comune.puegnagodelgarda.bs.it –

-Rappresentante: Sindaco sig. Zanelli Silvano

-Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso il avv. Corà Nadia Tel: 0376.803074 Fax: 0376.1850103 Email: consulenza@entionline.it PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

Puegnago del Garda, 30.05.2024

Per accettazione il Concessionario_____